

LEGGE REGIONALE n.13 del 2011

Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n.25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge Regionale 21 marzo 1995, n.15 (Nuova disciplina del Difensore civico), della Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna””.

L’intervento legislativo in esame intende aggiornare la vigente disciplina degli istituti di garanzia, introducendo, pertanto, numerose e significative modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2003, n.25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge Regionale 21 marzo 1995, n.15 (Nuova disciplina del Difensore civico), alla Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e alla Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”.

La presente legge, ove possibile, ha tentato di rendere il più possibile omogenea la normativa che disciplina l’attività del Difensore civico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, trattandosi, di fatto, di figure che assolvono tutte a funzioni di tutela e di difesa del cittadino.

Passando dunque in rassegna, in estrema sintesi, i punti principali della legge: in tema di *requisiti per l’elezione*, si è previsto che il Difensore civico e i Garanti sopra indicati, vengano scelti tra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a Consigliere regionale, abbiano maturato un’ esperienza almeno quinquennale nei diversi ambiti di competenza previsti dalle singole leggi che li disciplinano.

Anche il *sistema di elezione* dei tre istituti di garanzia viene uniformato, e viene inserita la previsione secondo cui ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

Vengono altresì uniformate le *cause di ineleggibilità e incompatibilità*.

Identica, per i tre istituti di garanzia, anche la *durata della carica*, che viene fissata in 5 anni, senza però la possibilità di rielezione.

Per quanto concerne l’*indennità di funzione* spettante al Difensore civico e al Garante regionale per l’infanzia, nel tentativo di contenere i costi pubblici, si è prevista una sensibile riduzione di essa rispetto alla disciplina vigente: al Difensore civico (a far data però dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore della presente legge) spetta un’indennità mensile di funzione pari al 60% dell’ indennità di

carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, mentre al Garante regionale per l'infanzia, tale indennità viene ulteriormente ridotta fino a corrispondere al 45% dell'indennità spettante ai Consiglieri (e nella stessa misura è fissata- dall'art.20 del P.d.L. - l'indennità spettante al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

Rimane, invece, invariata, la previsione relativa al trattamento di missione, che resta, per ciascun istituto di garanzia, lo stesso previsto per i Consiglieri regionali.

Innovativa, invece, rispetto alla legislazione vigente, la previsione contenuta nell'art. 10 della legge in esame, che, al fine di consentire ai tre istituti di garanzia qui considerati un'efficace svolgimento delle proprie attività, istituisce un'apposita *struttura di supporto*, la cui dotazione organica (al bisogno integrata da personale di altri uffici della Regione, previa intesa con la Giunta) è determinata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentiti il Difensore civico ed i Garanti stessi.

E' stato altresì previsto che, nel caso non vengano eletti il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni ad essi spettanti in base alla normativa regionale vigente, possano essere esercitate dal Difensore civico, temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Infine, viene inserita la previsione secondo cui le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma annuale di attività del Difensore e dei Garanti, sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.